Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo
e segreteria del Consiglio regionale urbanistica (C.R.U.)
Tel. 091.7077297
Via Ugo La Malfa 169 – 90146 Palermo

Prot. n. 1892 del 31 GEN. 2022

OGGETTO: Richiesta parere in ordine al disposto di cui alla Legge regionale 23 marzo 2010, n.6 e ss.mm.ii. (Piano casa)

Al Comune di Aci Catena
comune.acicatena@pec.it

Con riferimento al quesito di codesto Comune, pervenuto con nota prot. 2252 del 24/01/2022, trasmesso a mezzo pec e registrato al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica in pari data al n. 1489, si comunica che, così come chiarito con la Circolare n. 2/DRU/2012, pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento dell'Urbanistica (pti.regione.sicilia.it), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 - parte prima del 01.6.2012, "*il riscontro alle richieste di parere è, e sarà, del tutto facoltativo e rimesso alla valutazione di questo dipartimento*".

Tuttavia, vista la recente approvazione della legge regionale 6 agosto 2021, n.23 che ha apportato modifiche alla legge in argomento, si reputa di poter fornire talune considerazioni di carattere generale al quesito di codesto Comune.

La sopra citata legge regionale 6 agosto 2021, n.23, all'art.37 ha, tra le altre disposizioni, abrogato il comma 4 dell'art.6 della legge in argomento, non consentendo più ai Comuni, con delibera consiliare, l'esclusione o limitazione dell'applicabilità delle norme di cui al comma 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n.6.

In merito alla questione sollevata da codesto Comune, si rammenta che, nella considerazione che qualunque atto è regolato dalla legge vigente (*tempus regit actum*), e che le leggi non hanno effetto retroattivo, e quindi possono regolare solo casi sorti successivamente all'entrata in vigore della norma stessa, gli atti comunali definiti in ragione di leggi regionali previgenti mantengono la propria validità.

Inoltre, per completezza di informazione, occorre segnalare che lo Stato lamenta un' asserita illegittimità del novellato art. 37 della legge regionale 6 agosto 2021, n.23, e, pertanto, ad oggi, si è in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 136 Cost.: "*Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione*", ciò va interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità colpisce la norma sin dall'origine, vale a dire *ex tunc*.

Infine, si segnala che, al fine di superare le criticità che hanno prodotto tale impugnativa, è stato presentato all'ARS il Disegno di legge n.1112 dell'11 novembre 2021, che, relativamente alla disposizione in argomento, ripropone la possibilità per i Comuni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, di escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui all'articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale, restituendo agli stessi la potestà di cui alla precedente disposizione normativa.

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

Il Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso B, Piano 3°, Stanza 32 - tel. 091. 7077297 PEC. dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: **lunedì ore 9:00 - 13:00, mercoledì ore 15:00 - 17:00, venerdì ore 9:00 - 12:00**